

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5174 del 18/10/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA MODULA SPA DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5328 del 15/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17742/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "MODULA Spa" - Casalgrande.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**MODULA Spa**" avente sede legale in comune di **Casalgrande - Via San Lorenzo n.41 – Loc. Salvaterra** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **produzione/assemblaggio magazzini automatici verticali in carpenteria** ubicato in comune di **Casalgrande - Via San Lorenzo n.41 – Loc. Salvaterra** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al PG/95893 del 18/06/2021 e successive integrazioni acquisite in data 03/08/2021 al PG/121294;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano con atto PG/123857 del 6/08/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Casalgrande in data 16/09/2021 al PG/142421;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta **"MODULA Spa"** ubicato nel comune di **Casalgrande - Via San Lorenzo n.41 – Loc. Salvaterra** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-2097 del 29/04/2021.

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui al D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui al D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

La Ditta **"MODULA Spa"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione/assemblaggio magazzini automatici verticali in carpenteria** nell'impianto ubicato in Comune di **Casalgrande - Via San Lorenzo n.41 – Loc. Salvaterra** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E17 – ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO
 EMISSIONE E18 – ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO
 EMISSIONE E20 – ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO A DOPPIA POSTAZIONE
 EMISSIONE E21 – ISOLA ROBOT DI PREPUNTATURA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **25 Novembre 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **3 Dicembre 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA – SIR1)	7500	10	24	Materiale particellare	< 10	
E4	SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA – SIR2) + N.2 BANCHI PRE-PUNTATURA MANUALE	7650	10	24	Materiale particellare	< 10	
E11	SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA – SIR3)	7500	10	24	Materiale particellare	< 10	
E12	TAGLIO LASER LAMIERE	5400	11	24	Materiale particellare	< 10	
E13	CUCINA/MENSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E14	TAGLIO LASER LAMIERE	5400	11	24	Materiale particellare	< 10	
E16	TAGLIO LASER TUBI/PROFILATI	1000	15	24	Materiale particellare	< 10	
E17	ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO	6500	15	24	Materiale particellare	< 10	(*)
E18	ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO	6500	15	24	Materiale particellare	< 10	(*)
E19	TAGLIO LASER TUBI/PROFILATI	1000	15	24	Materiale particellare	< 10	
E20	ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO A DOPPIA POSTAZIONE	10000	15	24	Materiale particellare	< 10	
E21	ISOLA ROBOT DI PREPUNTATURA	13000	10	24	Materiale particellare	< 10	

(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particolato devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per l'emissione n.2 – 4 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21.
- 3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/95893 del 18/06/2021 e successive integrazioni acquisite in data 03/08/2021 al PG/121294.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A. - Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.

L'Azienda effettua nello stabilimento produttivo di via San Lorenzo n.41 in comune di Casalgrande la lavorazione a freddo delle lamiere (lavorazioni di meccanica generale) per la realizzazione dei magazzini automatici verticali in Kit di montaggio. Lo stabilimento è suddiviso in tre fabbricati denominati "Modula 1", "Modula 2" e "Modula 3".

Le principali attività produttive sono:

- il taglio, la piegatura e sagomatura delle lamiere/profilati con successivo taglio con raggio laser ed elettrosaldatura;
- altre lavorazioni complementari alla produzione che si possono inquadrare come: la piegatura automatica e la preparazione dei semilavorati per il pre-assemblamento dei kit di montaggio del prodotto finale.

Tutti i processi produttivi sono svolti "a secco", ovvero senza l'ausilio di prodotti lubrificanti per le lavorazioni della lamiera.

Il lavaggio dei pavimenti viene effettuato con un'apposita macchina che utilizza acqua e detergente. Il refluo che ne deriva, viene stoccato in apposito serbatoio in attesa di recupero per smaltimento da azienda specializzata. Il consumo annuo di acqua stimato per questa tipologia di attività è di circa 60 mc.

Il presente allegato riguarda lo scarico di acque reflue industriali derivanti dal funzionamento degli impianti tecnologici (compressori e addolcitori) a servizio dei fabbricati "Modula 1", "Modula 2" e "Modula 3" e recapitanti nel punto di scarico S3 in pubblica fognatura.

Nel medesimo punto di scarico recapitano anche i reflui domestici derivanti dai servizi igienici e spogliatoi dei fabbricati "Modula 2 e Modula 3" e i reflui domestici derivanti dalla cucina del fabbricato "Modula 2".

Presso lo stabilimento vi è la presenza di specifica rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche distinta dalle altre reti fognarie aziendali ("nere"). Le acque meteoriche (acque piovane che investono i piazzali ed i fabbricati) sono collegate al ricettore comunale delle acque bianche attraverso i punti di scarico S2, S4, S5, S6, S7 ed S8.

Tutte le attività di produzione sono svolte internamente ai fabbricati esistenti. All'esterno sono svolte esclusivamente movimentazioni di materiali (materie prime e prodotti finiti) totalmente imballati o rivestiti e per il transito degli automezzi pesanti connessi all'attività e al parcheggio delle automobili delle maestranze, dei dipendenti e dei clienti. Le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR n.286/05.

È presente un ulteriore punto di scarico S1 costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e spogliatoi del fabbricato "Modula 1".

I rifiuti autoprodotti sono stoccati separatamente in idonei contenitori, anche muniti di copertura anti-pioggia, posizionati in apposita zona dedicata.

L' approvvigionamento idrico è tramite acquedotto attraverso quattro punti di allaccio dotati di apposito contatore. Si stima un consumo annuo di circa 4530 mc.

Le planimetrie di riferimento sono le tavole n.13-a, 13-b e 13-c datate 13/10/2020 ed allegate alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Gli scarichi non devono superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
1. Il volume annuo massimo scaricabile nella pubblica fognatura è fissato in 5.400 m³.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile nella pubblica fognatura è fissato in 18 m³.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 1.
10. È vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
11. L'area di deposito dei rifiuti deve essere dotata di cordolo di separazione tra l'area asfaltata e l'area non pavimentata.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale emerge che i contributi delle nuove sorgenti sonore nello stato di progetto si sono rivelati scarsamente influenti sui livelli ambientali rilevati nello stato di fatto, anche nello stato di progetto risultano infatti rispettati i limiti di legge in ciascun ricettore esaminato.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.